

PRESIDENZA TRIBUNALE DI BOLOGNA
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

**PROTOCOLLO PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI IN
MATERIA PENALE NELLE PROCEDURE DI PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO E DIFESE D'UFFICIO**

BOLOGNA, DICEMBRE 2018

Protocollo per la liquidazione degli onorari dei difensori (d'ufficio o di fiducia) di soggetti ammessi a patrocinio a spese dello Stato all'esito dei giudizi davanti al Tribunale e al Giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare.

* * *

Istanza di ammissione.

Quanto al contenuto delle istanze di ammissione al beneficio, nonché alla modalità di presentazione delle stesse, si rimanda alle linee guida che si allegano, insieme alla bozza dell'istanza stessa nonché dell'autocertificazione.

Per agevolare la Cancelleria, nonché per accelerare le notifiche dei decreti di ammissione (o di rigetto), l'istanza dovrà contenere l'elezione di domicilio *ad hoc* presso lo studio del difensore e quindi il numero di fax di quest'ultimo.

Il difensore inoltre dovrà autocertificare la propria iscrizione nell'elenco degli Avvocati autorizzati al patrocinio a spese dello Stato.

L'istanza dovrà quindi essere depositata in originale e copia.

Istanza di liquidazione.

L'istanza di liquidazione potrà essere depositata in udienza, all'esito del giudizio.

Il Giudice provvederà immediatamente durante la camera di consiglio per la decisione del giudizio e, quindi, darà lettura del decreto di liquidazione dopo quella del provvedimento conclusivo del procedimento.

Nel caso invece in cui il Giudice riservi la propria decisione in merito al procedimento, il decreto di liquidazione verrà comunque depositato insieme alla decisione e sarà quindi notificato alle parti.

Pertanto, affinché il Giudice possa emettere immediatamente il decreto di liquidazione, sarà necessario che le note vadano presentate secondo gli schemi allegati che individuano liquidazioni standard per le tipologie di procedimenti più frequenti e pertanto nella istanza di liquidazione dovrà essere indicato il numero di riferimento in modo da agevolarne l'individuazione.

All'istanza di liquidazione (da presentare unitamente ad un copia) andranno allegati decreto di ammissione a patrocinio a spese dello Stato e nota compilata secondo le indicazioni del presente protocollo, come da paragrafo precedente, oltre che l'istanza web SIAMM.

All'istanza di liquidazione dovrà preferibilmente essere allegata copia del Decreto di liquidazione, debitamente compilata, che verrà poi sottoscritta dal Giudice se ritenuta congrua e/o conforme al protocollo.

E' inoltre necessario che la richiesta di liquidazione sia redatta su carta intestata della persona fisica o dello studio associato che emetterà la fattura e che l'intestazione contenga:

in caso di persona fisica:

- cognome e nome;
- c.f. e p.iva;
- domicilio fiscale;
- indirizzo di studio;
- recapiti telefonici: studio e cellulare;
- indirizzo mail;
- indicazione del trattamento economico da applicare;

in caso di studio associato:

- denominazione della studio;
- cognome e nome dei singoli membri;
- c.f. e p.iva dello studio;
- domicilio fiscale dello studio;
- recapiti telefonici;
- indirizzo mail.

Tribunale in composizione monocratica

1. Processi che si concludono sostanzialmente in atti predibattimentali, essenzialmente 129 c.p.p., per esempio prescrizioni, oblazioni, mancanza o remissioni di querela:

Fase di studio:	€ 225,00
Fase decisoria:	€ 675,00
TOTALE:	€ 900,00
Diminuzione ex art. 106 <i>bis</i> D.P.R. 115/2002:	€ - 300,00
TOTALE:	€ 600,00
Aumento del 15% per spese generali:	€ 90,00
	=====
Totale:	€ 690,00

1 bis. Processi per appello sentenze GdP

Fase di studio:	€ 225,00
Fase introduttiva	€ 270,00
Fase decisoria:	€ 675,00
TOTALE:	€ 1.170,00
Diminuzione ex art. 106 <i>bis</i> D.P.R. 115/2002:	€ - 390,00
TOTALE:	€ 780,00
Aumento del 15% per spese generali:	€ 117,00
	=====
Totale:	€ 897,00

2. Processi definiti sulla base di sola acquisizione documentale (anche patteggiamenti ed abbreviati semplici) ovvero con MAP senza p.o.:

Fase di studio:	€ 225,00
Fase decisoria:	€ 800,00
TOTALE:	€ 1.025,00
Diminuzione ex art. 106 <i>bis</i> D.P.R. 115/2002:	€ - 341,67
TOTALE:	€ 683,33
Aumento del 15% per spese generali:	€ 102,50
	=====
Totale:	€ 785,83

3. Processi definiti sulla base di sola acquisizione documentale e abbreviati (casi più complessi, ovvero con almeno due udienze di discussione) ovvero con MAP con p.o.

Fase di studio:	€ 350,00
Fase decisoria:	€ 900,00
TOTALE:	€ 1.250,00
Diminuzione ex art. 106 <i>bis</i> D.P.R. 115/2002:	€ - 416,67
TOTALE:	€ 833,33

Aumento del 15% per spese generali:	€ 125,00
	=====
Totale:	€ 958,33

4. Processi definiti nelle forme del rito abbreviato condizionato:

Fase di studio:	€ 350,00
Fase istruttoria:	€ 540,00
Fase decisoria:	€ 900,00
TOTALE:	€ 1.790,00
Diminuzione ex art.106 <i>bis</i> D.P.R. 115/2002:	€ - 596,67
TOTALE:	€ 1.193,33
Aumento del 15% per spese generali:	€ 179,00
	=====
Totale:	€ 1.372,33

5. Processi per direttissima con convalida arresto e succ. rito abbreviato o applicazione pena:

Fase di studio:	€ 225,00
Fase istruttoria:	€ 540,00
Fase decisoria:	€ 675,00
TOTALE:	€ 1.440,00
Diminuzione ex art.106 <i>bis</i> D.P.R. 115/2002:	€ - 480,00
TOTALE:	€ 960,00
Aumento del 15% per spese generali:	€ 144,00
	=====
Totale:	€ 1.104,00

N.B. Poiché nei casi di giudizio direttissimo l'ammissione a patrocinio a spese dello Stato avviene di norma in un momento successivo a quello dello svolgimento del processo, la nota formulata nei termini di cui sopra non sarà depositata in udienza ma successivamente in cancelleria.

5 bis. Processi di mera convalida dell'arresto (Trib. Monocratico – GIP)

Fase di studio:	€ 225,00
Fase istruttoria:	€ 540,00
TOTALE:	€ 765,00
Diminuzione ex art.106 <i>bis</i> D.P.R. 115/2002:	€ - 255,00
TOTALE:	€ 510,00
Aumento del 15% per spese generali:	€ 76,50
	=====
Totale:	€ 586,50

5 ter. Processi direttissima definiti con patteggiamento, abbreviato o MAP (definiti da difensore diverso da quello del processo di cui al punto 5 bis)

Fase decisoria	€ 675,00
TOTALE:	€ 675,00
Diminuzione ex art.106 <i>bis</i> D.P.R. 115/2002:	€ - 225,00
TOTALE:	€ 450,00
Aumento del 15% per spese generali:	€ 67,50
	=====
Totale:	€ 517,50

6. Processi dibattimentali con istruttoria semplice (fino a tre testimoni):

Fase di studio:	€ 225,00
Fase istruttoria:	€ 600,00
Fase decisoria:	€ 675,00
TOTALE:	€ 1.500,00
Diminuzione ex art. 106 <i>bis</i> D.P.R. 115/2002:	€ - 500,00
TOTALE:	€ 1.000,00
Aumento del 15% per spese generali:	€ 150,00
	=====
Totale:	€ 1.150,00

7. Processi dibattimentali più complessi (oltre tre testi):

Fase di studio:	€ 300,00
Fase istruttoria:	€ 800,00
Fase decisoria:	€ 800,00
TOTALE:	€ 1.900,00
Diminuzione ex art. 106 <i>bis</i> D.P.R. 115/2002:	€ - 633,33
TOTALE:	€ 1.266,67
Aumento del 15% per spese generali:	€ 190,00
	=====
Totale:	€ 1.456,67

NEI PROCESSI CON PARTE CIVILE:

IL DIFENSORE DI P.C. AMMESSA AL BENEFICIO INTRODURRA' IN NOTA ANCHE LA FASE INTRODUTTIVA PER L'IMPORTO DI € 270,00;

IL DIFENSORE DELL'IMPUTATO APPLICHERA' ALLA NOTA UN AUMENTO COMPLESSIVO DEL 20%.

NEI PROCESSI CON ISTANZE IN MATERIA DI MISURE COERCITIVE PERSONALI E/O DI SEQUESTRO PREVENTIVO:

IL DIFENSORE APPLICHERA' ALLA NOTA UN AUMENTO COMPLESSIVO DEL 20% .

IN CASO DI MEMORIE DIFENSIVE SCRITTE:

IL DIFENSORE INTRODURRA' IN NOTA ANCHE LA FASE INTRODUTTIVA PER

L'IMPORTO DI € 270,00.

Tribunale in composizione collegiale

8. Processi dibattimentali:

Fase di studio:	€ 300,00
Fase istruttoria:	€ 900,00
Fase decisoria:	€ 900,00
TOTALE:	€ 2.100,00
Diminuzione ex art. 106 <i>bis</i> D.P.R. 115/2002:	€ - 700,00
TOTALE:	€ 1.400,00
Aumento del 15% per spese generali:	€ 210,00
	=====
Totale:	€ 1.610,00

8 bis. Processi dibattimentali complessi:

La nota di cui al precedente punto 8) sarà aumentata del 25% in caso di più di tre soggetti destinatari di imputazione ovvero in caso di più di 3 udienze (escluse quelle di mero rinvio); sarà aumentata del 50% qualora ricorrano entrambe le circostanze.

NEI PROCESSI CON PARTE CIVILE:

IL DIFENSORE DI P.C. AMMESSA AL BENEFICIO INTRODURRA' IN NOTA ANCHE LA FASE INTRODUTTIVA PER L'IMPORTO DI € 360,00;

IL DIFENSORE DELL'IMPUTATO APPLICHERA' ALLA NOTA UN AUMENTO COMPLESSIVO DEL 20%.

NEI PROCESSI CON ISTANZE IN MATERIA DI MISURE COERCITIVE PERSONALI E/O DI SEQUESTRO PREVENTIVO:

IL DIFENSORE APPLICHERA' ALLA NOTA UN AUMENTO COMPLESSIVO DEL 20%.

IN CASO DI MEMORIE DIFENSIVE SCRITTE:

IL DIFENSORE INTRODURRA' IN NOTA ANCHE LA FASE INTRODUTTIVA PER L'IMPORTO DI € 360,00.

IN CASO DI MEMORIE DIFENSIVE SCRITTE:

IL DIFENSORE INTRODURRA' IN NOTA ANCHE LA FASE INTRODUTTIVA PER L'IMPORTO DI € 360,00.

Giudice per le indagini preliminare o per l'udienza preliminare

Udienza preliminare

9. (Ex art. 11) Processo definito in una sola udienza (solo discussione)

Fase di studio:	€ 900,00
Fase decisoria:	€ 700,00
TOTALE:	€ 1600,00
Diminuzione ex art. 106 <i>bis</i> D.P.R. 115/2002:	€ - 533,33
TOTALE:	€ 1.066,67
Aumento del 15% per spese generali:	€ 160,00
	=====
Totale:	€ 1.226,67

10. (Ex art. 12) Processo definito in una sola udienza con attività istruttorie

Fase di studio:	€ 900,00
Fase istruttoria	€ 500,00
Fase decisoria:	€ 800,00
TOTALE	€ 2.200,00
Diminuzione ex art. 106 <i>bis</i> D.P.R. 115/2002:	€ - 733,33
TOTALE:	€ 1.466,67
Aumento del 15% per spese generali:	€ 220,00
	=====
Totale:	€ 1.686,67

11. (Ex art. 13) Processo definito in due-quattro udienze (escluse quelle di rinvio)

Fase di studio:	€ 1.150,00
Fase decisoria:	€ 1.350,00
TOTALE:	€ 2.500,00
Diminuzione ex art. 106 <i>bis</i> D.P.R. 115/2002:	€ - 833,33
TOTALE:	€ 1.666,67
Aumento del 15% per spese generali:	€ 250,00
	=====
Totale:	€ 1.916,67

12. (Ex art. 14) Processo definito in due-quattro udienze con attività istruttorie

Fase di studio:	€ 800,00
Fase istruttoria:	€ 600,00
Fase decisoria:	€ 1.500,00
TOTALE	€ 2.900,00
Diminuzione ex art. 106 <i>bis</i> D.P.R. 115/2002:	€ - 966,67
TOTALE:	€ 1.933,33
Aumento del 15% per spese generali:	€ 290,00
	=====
TOTALE:	€ 2.223,33

13. (Ex art. 15) Processo definito con cinque o più udienze (escluse quelle di mero rinvio)

Fase di studio:	€ 1.100,00
Fase decisoria:	€ 1.700,00
TOTALE:	€ 2.800,00
Diminuzione ex art. 106 <i>bis</i> D.P.R. 115/2002:	€ - 933,33
TOTALE:	€ 1.866,67
Aumento del 15% per spese generali:	€ 280,00
	=====
Totale:	€ 2.146,67

14. (Ex art. 16) Processo definito con sentenza di applicazione della pena (un'udienza), anche da immediato

Fase di studio:	€ 900,00
Fase introduttiva	€ 500,00
Fase decisoria:	€ 500,00
TOTALE:	€ 1.900,00
Diminuzione ex art. 106 <i>bis</i> D.P.R. 115/2002:	€ - 633,33
TOTALE:	€ 1.266,67
Aumento del 15% per spese generali:	€ 190,00
	=====
Totale	€ 1.456,67

15. (Ex art. 17) Processo definito con giudizio abbreviato puro (un'udienza – due udienze, la seconda per discussione), anche da immediato

Fase di studio:	€ 800,00
Fase decisoria:	€ 1.400,00
TOTALE:	€ 2.200,00
Diminuzione ex art. 106 <i>bis</i> D.P.R. 115/2002:	€ - 733,33
TOTALE:	€ 1.466,67
Aumento del 15% per spese generali:	€ 220,00
	=====
Totale	€ 1.686,67

16. (Ex art. 18) Processo definito con giudizio abbreviato condizionato (un'udienza), anche da immediato

Fase di studio:	€ 800,00
Fase istruttoria	€ 700,00
Fase decisoria:	€ 1.400,00
TOTALE:	€ 2.900,00
Diminuzione ex art. 106 <i>bis</i> D.P.R. 115/2002:	€ - 966,67
TOTALE:	€ 1.933,33
Aumento del 15% per spese generali:	€ 290,00
	=====
Totale	€ 2.223,33

17. (Ex art. 19) Processo definito con giudizio abbreviato condizionato (più udienze per attività istruttorie e decisione), anche da immediato

Fase di studio:	€ 700,00
Fase istruttoria	€ 800,00
Fase decisoria:	€ 1.600,00
TOTALE:	€ 3.100,00
Diminuzione ex art. 106 <i>bis</i> D.P.R. 115/2002:	€ - 1.033,33
TOTALE:	€ 2.066,67
Aumento del 15% per spese generali:	€ 310,00
	=====
Totale	€ 2.376,67

Opposizione a decreto penale

18. (Ex art. 20) Opposizione a decreto penale e applicazione della pena

Fase di studio:	€ 500,00
Fase introduttiva	€ 700,00
Fase decisoria:	€ 600,00

TOTALE:	€ 1.800,00
Diminuzione ex art. 106 <i>bis</i> D.P.R. 115/2002:	€ - 600,00
TOTALE:	€ 1.200,00
Aumento del 15% per spese generali:	€ 180,00
	=====
Totale	€ 1.380,00

19. (Ex art. 21) opposizione a decreto penale e definizione con rito abbreviato puro	
Fase di studio:	€ 600,00
Fase introduttiva	€ 600,00
Fase decisoria:	€ 1.000,00
TOTALE:	€ 2.200,00
Diminuzione ex art. 106 <i>bis</i> D.P.R. 115/2002:	€ - 733,33
TOTALE:	€ 1.466,67
Aumento del 15% per spese generali:	€ 220,00
	=====
Totale	€ 1. 686,67

20. (Ex art. 22) Opposizione a decreto penale e definizione con rito abbreviato condizionato	
Fase di studio:	€ 600,00
Fase introduttiva	€ 600,00
Fase istruttoria	€ 500,00
Fase decisoria:	€ 1.000,00
TOTALE:	€ 2.700,00
Diminuzione ex art. 106 <i>bis</i> D.P.R. 115/2002:	€ - 900,00
TOTALE:	€ 1.800,00
Aumento del 15% per spese generali:	€ 270,00
	=====
Totale	€ 2. 070,00

N.B. maggiorazione nel caso in cui, le ipotesi sub 18, 19 e 20, siano state precedute da attività nella fase delle indagini preliminari (come, ad esempio, incidente probatorio, opposizione al diniego di dissequestro, etc...) Euro 800,00 (1.300,00 in caso di incidente probatorio con minori)

21. (Ex art. 23) Opposizione alla richiesta di archiviazione (per l'opponente) anche in caso di richiesta ex art. 411 c.p.p. nelle ipotesi di opposizione alla richiesta ex art. 131 bis c.p.	
Fase di studio:	€ 600,00
Fase introduttiva	€ 800,00
Fase decisoria:	€ 700,00
TOTALE:	€ 2.100,00
Diminuzione ex art. 106 <i>bis</i> D.P.R. 115/2002:	€ - 700,00
TOTALE:	€ 1.400,00
Aumento del 15% per spese generali:	€ 210,00
	=====

Totale

€ 1. 610,00

22. (Ex art. 24) Opposizione alla richiesta di archiviazione (per l'indagato, per il quale non è prevista la fase introduttiva, in assenza dell'atto di opposizione)

Fase di studio:	€ 800,00
Fase decisoria:	€ 800,00
TOTALE:	€ 1.600,00
Diminuzione ex art. 106 <i>bis</i> D.P.R. 115/2002:	€ - 533,33
TOTALE:	€ 1.066,67
Aumento del 15% per spese generali:	€ 160,00
	=====
Totale	€ 1. 226,67

NEI PROCESSI CON PARTE CIVILE:

IL DIFENSORE DI P.C. AMMESSA AL BENEFICIO INTRODURRA' IN NOTA ANCHE LA FASE INTRODUTTIVA PER L'IMPORTO DI € 585,00;

IL DIFENSORE DELL'IMPUTATO APPLICHERA' ALLA NOTA UN AUMENTO COMPLESSIVO DEL 20%.

NEI PROCESSI CON ISTANZA/E CAUTELARE/I (fatta eccezione per le ipotesi di udienza camerale per l'opposizione al rigetto di dissequestro):

IL DIFENSORE APPLICHERA' ALLA NOTA UN AUMENTO COMPLESSIVO DEL 20%.

IN CASO DI MEMORIE DIFENSIVE SCRITTE:

IL DIFENSORE INTRODURRA' IN NOTA ANCHE LA FASE INTRODUTTIVA PER L'IMPORTO DI € 585,00.

IN CASO DI PROCEDIMENTI CON PIU' DI 3 SOGGETTI DESTINATARI DI IMPUTAZIONI IL DIFENSORE APPLICHERA' UN AUMENTO DEL 25%.

23. (Ex art. 25 e 25 bis) Incidente di esecuzione (da valere per tutti gli uffici e solo in caso di contraddittorio)

Su istanza del difensore del condannato

Fase di studio:	€ 350,00
Fase introduttiva:	€ 450,00
Fase decisoria:	€ 700,00
TOTALE	€ 1.500,00
Diminuzione ex art. 106 <i>bis</i> D.P.R. 115/2002:	€ - 500,00
TOTALE:	€ 1.000,00
Aumento del 15% per spese generali:	€ 150,00
	=====
Totale	€ 1.150,00

Su istanza del P.M.

Fase di studio: € 300,00

Fase decisoria: € 675,00

TOTALE € 975,00

Diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002: € - 325,00

TOTALE: € 650,00

Aumento del 15% per spese generali: € 97,50

Totale € **747,50**

24. (Ex art. 26) Procedimenti dinanzi al tribunale della Libertà (i compensi saranno liquidati dal Giudice che procede)

A) Riesame ex artt. 309 e 322 c.p.p. € 1000,00

B) Appello ex art. 310 c.p.p. e 322bis c.p.p. € 500/ € 1000,00

Bologna, li *5 febbraio 2019*

Il Presidente del Tribunale di Bologna, dott. Francesco Caruso

Francesco Caruso

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, avv. Giovanni Berti Arnaldi Veli

Giovanni Berti Arnaldi Veli

Il Presidente della Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna, avv. Roberto D'Errico

Il Segretario dell'Associazione Sindacale degli Avvocati - Sezione di Bologna e dell'Emilia Romagna, avv. Nicoletta Grassi

Nicoletta Grassi

Il Presidente dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati - Sezione di Bologna, avv. Paolo Rossi

Paolo Rossi

Il Dirigente Amministrativo del Tribunale di Bologna, dott.ssa Elena Barca

Elena Barca

ORDINE AVVOCATI BOLOGNA

DATA PARTENZA *4/02/19*

PROT. N. *661*

m.d.g.		
TRIBUNALE DI BOLOGNA		
03700602201		
N. <i>375</i>		
-7 FEB. 2019		
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

Linee guida per la documentazione da presentare per l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio

In questa sede si forniscono indicazioni per la presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Ferma l'imprescindibilità dei requisiti previsti a pena di inammissibilità dall'art. 79 DPR 115/2012, si stabilisce quanto segue.

1) Dichiarazione afferente al reddito.

Tale dichiarazione deve contenere [art. 79 c. 1 lett. c)] *“specifica determinazione del reddito complessivo valutabile”* determinato ai sensi dell'art. 76.

Quindi:

- a) nel caso di autocertificazione, occorre indicare il reddito imponibile (tenendo conto dei redditi assoggettati ad imposta – quindi anche di quelli da terreni e fabbricati - e dei redditi esenti da imposta o che scontano ritenuta alla fonte), specificando la misura dello stesso;
- b) nel caso in cui sia allegata la dichiarazione dei redditi o il CU, va specificato che non si posseggono redditi ulteriori rispetto a quelli ivi indicati.
- c) non è sufficiente il riferimento alla certificazione ai fini ISEE, che è relativa a misurazioni dell'indicatore della situazione economica equivalente, costituito, come noto, dal rapporto tra l'ISE [indicatore della situazione economica (redditi + 20% del patrimonio)] ed una scala di equivalenza, la cui finalità specifica è misurare la condizione economica.
- d) non è sufficiente il riferimento generico ad *un reddito inferiore al limite di legge*, dal momento che tale indicazione non soddisfa il requisito della “specifica determinazione”: va sempre specificato il reddito percepito, sotto qualsiasi forma, di qualsiasi natura esso sia e da qualsiasi fonte provenga, indicandone, il relativo ammontare, anche approssimativamente qualora non si sia in grado di precisare la cifra esatta.
- e) nella dichiarazione inerente i redditi devono essere compresi anche i redditi percepiti dai componenti della famiglia anagrafica, dai componenti il nucleo familiare di fatto nonché le somme a qualsiasi titolo percepite.
- f) per coloro che non hanno fatto denuncia dei redditi, è necessario specificare la (eventuale) titolarità di beni immobili: questo è il caso in cui si posseggano redditi inferiori a quelli per i quali scatta l'obbligo della dichiarazione, ma, oltre al reddito da lavoro o assimilabile, i possieda l'abitazione principale (visto che non scaturisce l'obbligo di dichiarazione). Nel caso in cui stata presentata denuncia dei redditi, essa per legge comprende il reddito da beni immobili.

2. Redditi zero. Impossidenza

Nel caso sia dichiarato un “reddito zero”, occorre indicare in quale modo si faccia fronte alle esigenze primarie, ciò per consentire dapprima al giudice, quindi all'Agenzia delle Entrate, di effettuare i necessari controlli.

Di conseguenza, chi si trovi in questa situazione dovrà provvedere a dichiarare in quale modo faccia fronte alle esigenze primarie di vita proprie e del nucleo familiare (indicando eventuali aiuti di parenti/ sovvenzioni/ pubblica assistenza e altro, specificandone l'importo e il soggetto erogatore).

Tali indicazioni dovranno essere contenute nell'autocertificazione a firma dell'istante, senza necessità di allegazioni ulteriori a supporto della stessa.

3) Annualità di riferimento

L'art. 76 c. 1 DPR 115/2002 prevede che reddito debba risultare *“dall'ultima dichiarazione”*. Questa locuzione è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità – per ragioni di sostanziale uniformità – come riferita all'ultima dichiarazione per la quale sia scaduto il termine di presentazione previsto dalla legge.

Pertanto, nel caso in cui sia prodotta la dichiarazione dei redditi (mod. Unico, 730 o CUD, occorre presentare quella relativa all'anno di imposta per il quale, al momento del deposito dell'istanza, sia già scaduto il termine di presentazione previsto dalla legge. Ciò anche nell'ipotesi di autocertificazione ⁽¹⁾.

¹ () Quindi, per fare un esempio, se l'istanza è depositata il 20 giugno 2016, la dichiarazione da presentare deve ritenersi quella dell'anno 2014 perché alla data del deposito dell'istanza non è ancora scaduto il termine per la presentazione della denuncia dei redditi.

E' fatta tuttavia salva la possibilità, laddove il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi non sia ancora decorso al momento del deposito dell'istanza di GP, di presentare la dichiarazione relativa all'anno precedente, facendo ad essa riferimento allorchè l'istante abbia già presentato/inoltrato la denuncia dei redditi ⁽²⁾.

In caso contrario, ovvero qualora, al momento del deposito dell'istanza di GP, non sia ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e in effetti a tale adempimento non si sia ancora provveduto, è possibile depositare la dichiarazione presentata per l'anno d'imposta precedente, dichiarando espressamente di non aver ancora presentato la dichiarazione relativa all'anno d'imposta per cui il termine di presentazione non è ancora scaduto (vedi nota n.1).

4) Cittadini stranieri

E' necessario che il richiedente sia identificato; ciò al fine di garantire l'effettività del controllo da parte dello Stato sulle dichiarazioni rese e verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti (Al momento quindi restano esclusi dall'applicazione del protocollo i richiedenti asilo, se privi di documenti, come solitamente sono)

Pertanto, ove non sia presentata personalmente (in tal caso v. infra, punto 5), è necessario allegare copia di documento di identità.

Ciò consentirà altresì di ottenere il codice fiscale, necessario per l'ammissione, avvalendosi della procedura prevista dall' art. 4, c. 1, lettera a), del d.P.R. n. 605/1973 che richiede, ai fini dell'attribuzione del numero di codice fiscale delle persone fisiche, esclusivamente i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale.

Per i redditi prodotti all'estero da parte di cittadini non UE, occorre produrre unitamente all'istanza il certificato dell'autorità consolare che attesti la veridicità di quanto in essa indicato, che potrà essere richiesto via mail o via fax (ci si attiverà al fine di farsi indicare dai Consolati (quelli più rappresentativi almeno) in maniera ufficiale, un numero di fax, un eventuale indirizzo di posta elettronica certificata ovvero comunque un indirizzo di posta elettronica che siano di certo riferimento).

L'impossibilità di disporre del certificato può essere sostituita dalla autocertificazione munita della prova dell'invio al consolato competente della richiesta di rilascio dello stesso, anteriore di almeno 30 giorni rispetto alla data di deposito dell'istanza.

5) Presentazione dell'istanza

Fermi i requisiti di cui sopra, l'istanza potrà essere presentata nei seguenti modi:

- nel caso di imputato detenuto, operando il disposto dell'art. 123 c.p.p., potrà essere presentata dal direttamente dall'interessato con dichiarazione resa all'ufficio matricola, dichiarazione nella quale sarà menzionato il documento d'identità;
- nel caso di imputati liberi, potrà essere presentata dal difensore, che potrà limitarsi ad autenticare la sottoscrizione apposta in calce all'istanza, oppure direttamente dal richiedente, che dovrà presentarsi in cancelleria e farsi autenticare la sottoscrizione apposta in presenza del cancelliere, che lo identificherà o produrre copia di un valido documento di identità.

L'autocertificazione non necessita di autenticazione; la firma solo l'interessato, il quale dovrà allegare la fotocopia del proprio documento di identità.

² () Quindi, nell'ipotesi fatta nella nota 1), se l'istante ha già presentato la dichiarazione 2016 per l'anno 2015, potrà presentare quest'ultima.

E' fatta tuttavia salva la possibilità, laddove il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi non sia ancora decorso al momento del deposito dell'istanza di GP, di presentare la dichiarazione relativa all'anno precedente, facendo ad essa riferimento allorchè l'istante abbia già presentato/inoltrato la denuncia dei redditi ⁽²⁾).

In caso contrario, ovvero qualora, al momento del deposito dell'istanza di GP, non sia ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e in effetti a tale adempimento non si sia ancora provveduto, è possibile depositare la dichiarazione presentata per l'anno d'imposta precedente, dichiarando espressamente di non aver ancora presentato la dichiarazione relativa all'anno d'imposta per cui il termine di presentazione non è ancora scaduto (vedi nota n.1).

4) Cittadini stranieri

E' necessario che il richiedente sia identificato; ciò al fine di garantire l'effettività del controllo da parte dello Stato sulle dichiarazioni rese e verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti (Al momento quindi restano esclusi dall'applicazione del protocollo i richiedenti asilo, se privi di documenti, come solitamente sono)

Pertanto, ove non sia presentata personalmente (in tal caso v. infra, punto 5), è necessario allegare copia di documento di identità.

Ciò consentirà altresì di ottenere il codice fiscale, necessario per l'ammissione, avvalendosi della procedura prevista dall' art. 4, c. 1, lettera a), del d.P.R. n. 605/1973 che richiede, ai fini dell'attribuzione del numero di codice fiscale delle persone fisiche, esclusivamente i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale.

Per i redditi prodotti all'estero da parte di cittadini non UE, occorre produrre unitamente all'istanza il certificato dell'autorità consolare che attesti la veridicità di quanto in essa indicato, che potrà essere richiesto via mail o via fax (ci si attiverà al fine di farsi indicare dai Consolati (quelli più rappresentativi almeno) in maniera ufficiale, un numero di fax, un eventuale indirizzo di posta elettronica certificata ovvero comunque un indirizzo di posta elettronica che siano di certo riferimento).

L'impossibilità di disporre del certificato può essere sostituita dalla autocertificazione munita della prova dell'invio al consolato competente della richiesta di rilascio dello stesso, anteriore di almeno 30 giorni rispetto alla data di deposito dell'istanza.

5) Presentazione dell'istanza

Fermi i requisiti di cui sopra, l'istanza potrà essere presentata nei seguenti modi:

- nel caso di imputato detenuto, operando il disposto dell'art. 123 c.p.p., potrà essere presentata dal direttamente dall'interessato con dichiarazione resa all'ufficio matricola, dichiarazione nella quale sarà menzionato il documento d'identità;
- nel caso di imputati liberi, potrà essere presentata dal difensore, che potrà limitarsi ad autenticare la sottoscrizione apposta in calce all'istanza, oppure direttamente dal richiedente, che dovrà presentarsi in cancelleria e farsi autenticare la sottoscrizione apposta in presenza del cancelliere, che lo identificherà o produrre copia di un valido documento di identità.

L'autocertificazione non necessita di autenticazione; la firma solo l'interessato, il quale dovrà allegare la fotocopia del proprio documento di identità.

² () Quindi, nell'ipotesi fatta nella nota 1), se l'istante ha già presentato la dichiarazione 2016 per l'anno 2015, potrà presentare quest'ultima.

TRIBUNALE DI BOLOGNA
Composizione monocratica

Proc. pen. n. _____ **RGNR**
a carico di _____ --

ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

AI SENSI DEL DPR 115/02 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

La sottoscritta _____, nata a _____ il _____, residente in _____, difeso di fiducia/ufficio dall'avv. _____ del Foro di Bologna,

CHIEDE

di **essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato** ai sensi del D.P.R. 30 Maggio 2002 n.115, quale **imputata/ parte offesa** nel procedimento N. _____ R.G.N.R. Mod 21 - n. _____ R.G. GIP, per il reato p. e p. dall'art. _____ C.P. pendente dinnanzi al Tribunale Penale di Bologna, (contro _____) ricorrendone le condizioni richieste come da autocertificazione che si allega.

La sottoscritta si impegna a comunicare, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno a far tempo dalla data di presentazione della presente istanza e fino alla definizione del procedimento, eventuali variazioni dei limiti di reddito verificatisi nell'anno precedente, rilevanti ai fini della concessione del beneficio.

Nomina l'avv. _____, alla quale conferisce ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di proporre ricorso ai sensi dell'art. 99 DPR 115/2002.

Si elegge domicilio, esclusivamente ai fini della procedura relativa all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato presso il suo studio professionale in Bologna – via _____ (tel. _____ pec: _____).

L'avv. _____ è iscritto negli elenchi degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 8 DPR 115/2002.

Con osservanza.

Bologna,

NOME E COGNOME

E' firma autentica Avv. _____

Si allega:

fotocopia del documento di identità del richiedente;

CUD

autocertificazione

dichiarazione consolato/ richiesta al Consolato rimasta inevasa

L'autentica della sottoscrizione viene pertanto effettuata nel rispetto dell'art. 78 co. 2 DPR 115/2002 ai sensi del quale la sottoscrizione è autenticata dal difensore ovvero nelle forme di cui all'articolo 38 comma 3, del DPR 445/2000 (le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità).

AUTOCERTIFICAZIONE

(ex.art.n.2 e segg. Legge 4.1.1968 n. 15; art.n.1 d.p.r. 20.10.98 n. 403)

La sottoscritta _____, nata a _____ il _____, residente / sdf _____, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni previste dagli art.483, 495, 496 c.p. ,

DICHIARA QUANTO SEGUE:

- il mio codice fiscale è:
- **per cittadini extracomunitari - se non si è in possesso di codice fiscale fotocopia doc. identità od altro atto amministrativo che attesti l'identità della persona**
- sono residente in Via _____;
- sono sdf e vivo da amici/partenti/dormitorio/
- il mio reddito è pari ad euro _____ come da Cud (ultimo CUD) allegato (se non si è prodotto il CUD, l'indicatore della situazione economica della propria famiglia è pari ad euro _____ come da attestazione ISEE (ultima) allegata);
- il mio reddito è pari ad euro 0,00 sostentandomi tramite Caritas/amici/parenti
- non sono titolare di altri redditi tranne quelli sopra dichiarati
- il mio nucleo familiare è composto dalla sottoscritta, dai figli minorenni:
_____ nata a _____ il _____
c.f. _____ e dal mio compagno/ marito convivente
_____, nato a il _____, c.f. _____ (se i figli sono maggiorenni produrre autocertificazione dei loro redditi, così come per il marito/compagno)
- Non sono titolare di diritti reali su beni immobili né diritti reali sugli stessi o beni mobili registrati né in Italia né all'estero;
per i redditi prodotti all'estero: dichiarazione consolare/ o autocertificazione con richiesta al Consolato (se rimasta inevasa)
- Sono proprietaria di una automobile acquistata (nuova/usata) nel _____ del valore di euro _____
- I miei figli minorenni non possiedono nessun tipo di bene immobile né in Italia né all'estero, né beni mobili, né diritti reali sugli stessi;

- Mio marito/compagno non possiede nessun tipo di bene immobile né in Italia né all'estero, né beni mobili, né diritti reali sugli stessi (si veda autocertificazione allegata)
- non sono preposto o sottoposto ad alcuna misura di sicurezza.;
- che non si tratta di procedimento relativo a reati finanziari o tributari;
- che ai sensi dell'art. 76, così come modificato dalla L. 125/2008, non sono mai stato condannato con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché, non sono mai stato condannato per i reati commessi avvalendomi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- che ai sensi dell'art. 91 Testo Unico Spese di Giustizia 2010 si precisa che il sottoscritto non è mai stato condannato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Li, Bologna,

NOME COGNOME

LA FIRMA NON DEVE ESSERE AUTENTICATA

(abrogata ex art. 3 comma 10 L.egge 127/97)

N. R.G.N.R.
N. R. G. DIB.

N. R.G.P.

TRIBUNALE DI BOLOGNA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Istanza di liquidazione degli onorari e delle spese ai sensi dell'art.82 D.P.R.

115/02

Il sottoscritto avv. del Foro di Bologna,
difensore di fiducia/d'ufficio di

imputato/parte civile come agli atti del procedimento in epigrafe

premessi che

- il proprio assistito è stato ammesso a patrocinio a spese dello Stato con decreto emesso il da che si allega in duplice copia;
- tale provvedimento non è mai stato revocato;

dichiara

di aderire al Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Bologna

e quindi chiede

la liquidazione degli onorari per l'attività svolta, corrispondente al n.
per l'importo totale di € , oltre accessori di legge, come da nota redatta secondo il medesimo Protocollo.

Allega istanza web SIAMM.

Bologna,

(avv.)

N. R.G.N.R.
N. R. G. DIB.

N. R.G.P.

TRIBUNALE DI BOLOGNA
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
[] I SEZIONE
[] II SEZIONE

Istanza di liquidazione degli onorari e delle spese ai sensi dell'art.82 D.P.R.
115/02

Il sottoscritto avv. del Foro di Bologna,
difensore di fiducia/d'ufficio di

imputato/parte civile come agli atti del procedimento in epigrafe

premessi che

- il proprio assistito è stato ammesso a patrocinio a spese dello Stato con decreto emesso il da che si allega in duplice copia;
- tale provvedimento non è mai stato revocato;

dichiara

di aderire al Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Bologna

e quindi chiede

la liquidazione degli onorari per l'attività svolta, corrispondente al n.

per l'importo totale di € , oltre accessori di legge, come da nota redatta secondo il medesimo Protocollo.

Allega istanza web SIAMM.

Bologna,

(avv.)

N. R.G.N.R.
N. R. G. DIB.

N. R.G.P.

TRIBUNALE DI BOLOGNA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Il Giudice,

esaminata l'istanza che precede, presentata dall'avv. _____,

difensore di fiducia/ufficio di _____ ;

letto il provvedimento di ammissione a patrocinio a spese dello Stato;

ritenuto che l'attività per la quale si chiede il compenso sia stata effettivamente svolta,

LIQUIDA

all'avv. _____

, difensore di fiducia/ufficio di _____

come da richiesta di liquidazione corrispondente al n. _____ del Protocollo
in vigore presso il Tribunale di Bologna la somma totale di € _____ oltre
accessori di legge.

Del presente decreto viene data lettura alle parti presenti o che debbono
considerarsi presenti ex art. 420-bis c. 3 c.p.p.

Bologna,

Il Giudice

N. R.G.N.R.
N. R. G. DIB.

N. R.G.P.

TRIBUNALE DI BOLOGNA
IN COMPOSIZIONE COLLEGALE
I SEZIONE

Il Tribunale,

esaminata l'istanza che precede, presentata dall'avv. _____,

difensore di fiducia/ufficio di _____;

letto il provvedimento di ammissione a patrocinio a spese dello Stato;

ritenuto che l'attività per la quale si chiede il compenso sia stata effettivamente svolta,

LIQUIDA

all'avv. _____, difensore di fiducia/ufficio
di _____

come da richiesta di liquidazione corrispondente al n. _____ del Protocollo
in vigore presso il Tribunale di Bologna la somma totale di € _____ oltre
accessori di legge.

Del presente decreto viene data lettura alle parti presenti o che debbono
considerarsi presenti ex art. 420-bis c. 3 c.p.p.

Bologna,

I Giudici

Il Presidente

N. R.G.N.R.
N. R. G. DIB.

N. R.G.P.

TRIBUNALE DI BOLOGNA
IN COMPOSIZIONE COLLEGALE
II SEZIONE

Il Tribunale,

esaminata l'istanza che precede, presentata dall'avv. _____,

difensore di fiducia/ufficio di _____;

letto il provvedimento di ammissione a patrocinio a spese dello Stato;

ritenuto che l'attività per la quale si chiede il compenso sia stata effettivamente svolta,

LIQUIDA

all'avv. _____, difensore di fiducia/ufficio
di _____

come da richiesta di liquidazione corrispondente al n. _____ del Protocollo
in vigore presso il Tribunale di Bologna la somma totale di € _____ oltre
accessori di legge.

Del presente decreto viene data lettura alle parti presenti o che debbono
considerarsi presenti ex art. 420-bis c. 3 c.p.p.

Bologna,

I Giudici

Il Presidente

N. R.G.N.R.
N. R. G. GIP

N. R.G.P.

TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
E L'UDIENZA PRELIMINARE

Il Giudice ,
esaminata l'istanza che precede, presentata dall'avv. ,
difensore di fiducia/ufficio di ;
letto il provvedimento di ammissione a patrocinio a spese dello Stato;
ritenuto che l'attività per la quale si chiede il compenso sia stata effettivamente
svolta,

LIQUIDA

all'avv. , difensore di fiducia/ufficio di

come da richiesta di liquidazione corrispondente al n. del Protocollo
in vigore presso il Tribunale di Bologna la somma totale di € oltre
accessori di legge.

Del presente decreto viene data lettura alle parti presenti o che debbono
considerarsi presenti ex art. 420-bis c. 3 c.p.p.

Bologna,

Il Giudice

N. R.G.N.R.
N. R. G. DIB.

N. R.G.P.

TRIBUNALE DI BOLOGNA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Istanza di liquidazione degli onorari e delle spese ai sensi dell'art.82 D.P.R.

115/02

Il sottoscritto avv. del Foro di Bologna,
difensore di fiducia/d'ufficio di

imputato/parte civile come agli atti del procedimento in epigrafe

premessò che

- il proprio assistito è stato ammesso a patrocinio a spese dello Stato con decreto emesso il da che si allega in duplice copia;
- tale provvedimento non è mai stato revocato;

dichiara

di aderire al Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Bologna

e quindi chiede

la liquidazione degli onorari per l'attività svolta, corrispondente al n.
per l'importo totale di € , oltre accessori di legge, come da nota redatta secondo il medesimo Protocollo.

Allega istanza web SIAMM.

Bologna,

(avv.)

N. R.G.N.R.
N. R. G. DIB.

N. R.G.P.

TRIBUNALE DI BOLOGNA
IN COMPOSIZIONE COLLEGALE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE
[] I SEZIONE
[] II SEZIONE

Istanza di liquidazione degli onorari e delle spese ai sensi dell'art.82 D.P.R.
115/02

Il sottoscritto avv. _____ del Foro di Bologna, difensore di
fiducia/d'ufficio di

imputato/parte civile come agli atti del procedimento in epigrafe

premessso che

- il proprio assistito è stato ammesso a patrocinio a spese dello Stato con decreto
emesso il _____ da _____ che si allega in duplice
copia;

- tale provvedimento non è mai stato revocato;

dichiara

di aderire al Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Bologna

e quindi chiede

la liquidazione degli onorari per l'attività svolta, corrispondente al n.

per l'importo totale di € _____, oltre accessori di legge, come da nota
redatta secondo il medesimo Protocollo.

Allega istanza web SIAMM.

Bologna,

(avv. _____)

N. R.G.N.R.
N. R. G. GIP

N. R.G.P.

TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
E L'UDIENZA PRELIMINARE
GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Istanza di liquidazione degli onorari e delle spese ai sensi dell'art.82 D.P.R.
115/02

Il sottoscritto avv. _____ del Foro di Bologna, difensore di
fiducia/d'ufficio di

imputato/parte civile come agli atti del procedimento in epigrafe

premessò che

- il proprio assistito è stato ammesso a patrocinio a spese dello Stato con decreto
emesso il _____ da _____ che si allega in duplice
copia;

- tale provvedimento non è mai stato revocato;

dichiara

di aderire al Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Bologna

e quindi chiede

la liquidazione degli onorari per l'attività svolta, corrispondente al n.

per l'importo totale di € _____, oltre accessori di legge, come da nota
redatta secondo il medesimo Protocollo.

Allega istanza web SIAMM.

Bologna,

(avv. _____)

N. R.G.N.R.
N. R. G. DIB.

N. R.G.P.

TRIBUNALE DI BOLOGNA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Il Giudice,

esaminata l'istanza che precede, presentata dall'avv. _____,

difensore di fiducia/ufficio di _____;

letto il provvedimento di ammissione a patrocinio a spese dello Stato;

ritenuto che l'attività per la quale si chiede il compenso sia stata effettivamente svolta,

LIQUIDA

all'avv. _____,

_____ , difensore di fiducia/ufficio di _____

come da richiesta di liquidazione corrispondente al n. _____ del Protocollo

in vigore presso il Tribunale di Bologna la somma totale di € _____ oltre

accessori di legge.

Del presente decreto viene data lettura alle parti presenti o che debbono considerarsi presenti ex art. 420-bis c. 3 c.p.p.

Bologna,

Il G.E.

N. R.G.N.R.
N. R. G. DIB.

N. R.G.P.

TRIBUNALE DI BOLOGNA
IN COMPOSIZIONE COLLEGALE
I SEZIONE
GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Il Tribunale,

esaminata l'istanza che precede, presentata dall'avv. _____,

difensore di fiducia/ufficio di _____;

letto il provvedimento di ammissione a patrocinio a spese dello Stato;

ritenuto che l'attività per la quale si chiede il compenso sia stata effettivamente svolta,

LIQUIDA

all'avv. _____,

_____ , difensore di fiducia/ufficio di _____

come da richiesta di liquidazione corrispondente al n. _____ del Protocollo
in vigore presso il Tribunale di Bologna la somma totale di € _____ oltre
accessori di legge.

Del presente decreto viene data lettura alle parti presenti o che debbono considerarsi tali.

Bologna,

I Giudici

Il Presidente

N. R.G.N.R.
N. R. G. DIB.

N. R.G.P.

TRIBUNALE DI BOLOGNA
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
II SEZIONE
GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Il Tribunale,

esaminata l'istanza che precede, presentata dall'avv. _____,

difensore di fiducia/ufficio di _____;

letto il provvedimento di ammissione a patrocinio a spese dello Stato;

ritenuto che l'attività per la quale si chiede il compenso sia stata effettivamente svolta,

LIQUIDA

all'avv. _____, difensore di fiducia/ufficio di _____

come da richiesta di liquidazione corrispondente al n. _____ del Protocollo

in vigore presso il Tribunale di Bologna la somma totale di € _____ oltre

accessori di legge.

Del presente decreto viene data lettura alle parti presenti o che debbono considerarsi tali.

Bologna,

I Giudici

Il Presidente

N. R.G.N.R.
N. R. G. GIP

N. R.G.P.

TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
E L'UDIENZA PRELIMINARE
GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Il Giudice ,

esaminata l'istanza che precede, presentata dall'avv. ,

difensore di fiducia/ufficio di ;

letto il provvedimento di ammissione a patrocinio a spese dello Stato;

ritenuto che l'attività per la quale si chiede il compenso sia stata effettivamente svolta,

LIQUIDA

all'avv.

, difensore di fiducia/ufficio di

come da richiesta di liquidazione corrispondente al n. del Protocollo

in vigore presso il Tribunale di Bologna la somma totale di € oltre

accessori di legge.

Del presente decreto viene data lettura alle parti presenti o che debbono considerarsi tali.

Bologna,

Il G.E.